

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE**  
**N° 21 – SAN BENEDETTO DEL TRONTO**  
**SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI**

**Comuni di: Acquaviva Picena, Campofilone, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Pedaso, Ripatransone, San Benedetto del Tronto**

**Ente capofila: Comune di San Benedetto del Tronto**

**REGOLAMENTO**  
**DI FUNZIONAMENTO**  
**DEL COMITATO DEI SINDACI**  
**DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 21 DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO**

**Articolo 1**

***Finalità e forma degli atti di competenza***

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività, la formazione e l'esecuzione degli atti del Comitato dei Sindaci, organo collegiale dell'Ambito Territoriale n° 21 – San Benedetto del Tronto -, istituito dalla Regione Marche con deliberazione di Giunta Regionale n.337 del 13.02.2001 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le decisioni assunte dal Comitato dei Sindaci, di qualunque natura decisoria, dispositiva o dichiarativa, per produrre effetto quindi ai fini della loro esistenza giuridica, devono essere fatte proprie dagli organi del Comune capofila.
3. I verbali delle riunioni del Comitato dei Sindaci, segnatamente nella parte dispositiva, quale atto dovuto, vengono assunti pertanto con presa d'atto della Giunta Comunale del Comune capofila, se aventi natura di atti generali o di indirizzo, o vengono attuati tramite determinazioni del dirigente del Settore Attività Sociali del Comune capofila, se già traducibili in atti di natura gestionale.
4. L'Accordo di Programma per la definizione delle modalità attuative degli interventi previsti nel Piano di Zona sarà approvato da ogni singolo Consiglio Comunale dei comuni appartenenti all'Ambito Territoriale.

## **Articolo 2**

### **Composizione e funzionamento**

1. Il Comitato dei Sindaci, in base al Piano sociale e alle linee di indirizzo predisposte dalla Regione Marche, è costituito dai Sindaci o dagli Assessori delegati, di tutti i Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale n. 21 (Comuni di Acquaviva Picena, Campofilone, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell'Aso, Montepandone, Pedaso, Ripatransone, San Benedetto del Tronto).
2. Il Comitato si rinnova, automaticamente, dopo ogni tornata ordinaria a seguito delle elezioni amministrative dei Comuni componenti. I Sindaci dei Comuni che si rinnovano in sessioni non ordinarie, subentrano ai precedenti dopo la convalida del risultato elettorale. Il Presidente del Comitato procederà alla convocazione dell'organo collegiale entro due mesi dalle elezioni amministrative
3. Il funzionamento del Comitato dei Sindaci è assicurato dalla struttura amministrativa dell'Ente capofila. Pertanto, a tal fine, con funzioni consultive, referenti o di assistenza, il dirigente del Settore Attività Sociali del comune capofila partecipa alle riunioni del Comitato dei Sindaci e ne cura la verbalizzazione. Lo stesso altresì svolge compiti di collaborazione e funzioni di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti del Comitato dei Sindaci e del Coordinatore dell'Ambito territoriale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi nazionali e regionali e del presente Regolamento. Di ogni riunione del Comitato sarà redatto verbale di deliberazione secondo il modello riportato in calce al presente Regolamento, in originale e quattro copie, sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal verbalizzante. Copia di ogni deliberazione è comunicata all'Ente capofila, per i provvedimenti attuativi, successivi.

## **Articolo 3**

### **Presidenza**

1. I componenti del Comitato dei sindaci individuano al loro interno il Presidente e il Vice Presidente.
2. Per la carica di Presidente e di Vice presidente non sono previsti gettoni di presenza.
3. Al Presidente spettano i seguenti compiti:
  - ?? rappresenta istituzionalmente l'Ambito Territoriale;
  - ?? convoca il Comitato dei Sindaci;
  - ?? stabilisce gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno;
  - ?? coordina i lavori delle sedute;
  - ?? si raccorda stabilmente con il Coordinatore d'Ambito.

## **Articolo 4**

### **Sede**

1. Il Comitato dei Sindaci avrà sede presso l'Ente Capofila. Le riunioni del Comitato, in base a particolari esigenze, potranno essere svolte anche in ciascuno dei Comuni dell'Ambito e la sede operativa per lo svolgimento delle attività tecniche è individuata presso il Comune di San Benedetto del Tronto.

## **Articolo 5** **Funzioni**

1. Il Comitato dei Sindaci, soggetto politico di riferimento dell'Ambito Territoriale, è l'organo deputato a:
  - ?? definire le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte all'organizzazione dell'Ambito Territoriale e della rete dei servizi sociali;
  - ?? definire gli indirizzi ed approvare l'Accordo di Programma;
  - ?? individuare l'Ente Locale capofila le cui funzioni gestionali vengono definite in sede di Accordo di programma;
  - ?? nominare il Coordinatore d'Ambito e istituire l'Ufficio di Piano di cui fanno parte almeno i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni facenti parte dell'Ambito territoriale;
  - ?? definire le possibili collaborazioni tra Comuni dell'Ambito, le forme di collaborazione fra i Comuni e l'Azienda Sanitaria di riferimento, i contenuti degli Accordi di Programma, laddove utilizzati, le eventuali forme di collaborazione tra Ambiti diversi;
  - ?? definire gli indirizzi ed approvare il Piano di Zona istituendo, a tal fine, appositi "Tavoli di Concertazione" per garantire il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 nella progettazione e realizzazione degli interventi, e per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge medesima;
  - ?? definire gli indirizzi e approvare il Bilancio Sociale, inteso come l'insieme delle risorse finanziarie, strutturali e umane presenti nell'Ambito Territoriale e la programmazione del loro utilizzo;
  - ?? definire la Rete dei Servizi Essenziali;
  - ?? approvare il Programma delle Attività Territoriali del Distretto per la parte relativa all'integrazione socio-sanitaria (ai sensi dell'art. 3 quater, comma 3, del D.Lvo 229/99 e del DPCM del 14.02.2001) che è parte integrante del Piano di Zona.

## **Articolo 6** **Sedute**

1. Le sedute del Comitato non sono pubbliche, salvo decisione del Comitato stesso. Tutti i soggetti presenti alla riunione sono tenuti al segreto d'ufficio.
2. Il Comitato si riunisce in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza. Le sedute ordinarie si svolgono di norma, una volta al mese, previa individuazione di apposito calendario delle sedute a validità annuale.
3. Le sedute in via straordinaria sono convocate per l'esame di argomenti di particolare interesse che richiedono una trattazione speciale.
4. Le sedute d'urgenza sono convocate per l'esame di argomenti la cui trattazione non può essere differita alla seduta ordinaria.

## **Articolo 7** **Convocazione e partecipazione al Comitato**

1. Il Comitato è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mediante comunicazione scritta. In caso di urgenza, assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Comitato è convocato dal componente più anziano di età.

2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ora e luogo della riunione, corredato dell'ordine del giorno, è trasmesso, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, anche tramite fax o posta elettronica, a ciascun componente, presso la propria sede comunale. Alla comunicazione provvede l'unità organizzativa dell'Ente capofila preposta al funzionamento del Comitato.
3. Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere disposta anche per la stessa giornata, mediante mezzo idoneo, con l'indicazione sommaria dei principali argomenti dell'ordine del giorno.

## **Articolo 8**

### ***Validità delle sedute***

1. I componenti del Comitato sono tenuti a prendere parte, personalmente, alle sedute del Comitato stesso. In caso d'impossibilità ad intervenire alla riunione da parte dei Sindaci o dell'Assessore delegato, lo stesso dovrà darne preventiva comunicazione all'Ente capofila, al fine di giustificare la partecipazione di altro rappresentante dell'Ente di appartenenza, rilasciando specifica delega scritta. Il Vice sindaco non ha bisogno di alcuna delega formale. Possono partecipare alle riunioni del Comitato gli Assessori ai Servizi Sociali dei Comuni, senza diritto di voto, a meno che l'Assessore partecipi già al Comitato in quanto delegato dal Sindaco.
2. I componenti che si allontanano nel corso della seduta ne danno informazione al segretario verbalizzante, prima di uscire, che le annota nel processo verbale.
3. Per la partecipazione alle sedute del Comitato non sono previsti gettoni di presenza. L'Ente di appartenenza di ciascun componente provvede all'eventuale rimborso delle spese sostenute e all'eventuale corresponsione dell'indennità di missione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
4. A ogni componente del Comitato è attribuito un voto. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei voti. Gli astenuti sono computati ai fini del numero legale.
5. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono rese in forma palese. Il risultato delle votazioni è riportato nel processo verbale. In caso di astensione o voto contrario il componente può dichiarare i motivi che sono riportati nel processo verbale. In caso di contestazione sulla votazione il Presidente la può ritenere invalida e disporre l'immediata ripetizione.
6. E' richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti per l'approvazione del Piano di Zona, del Bilancio Sociale d'Area e per la definizione della Rete dei Servizi Essenziali.
7. Qualora a trenta minuti dalla convocazione non sia presente la maggioranza dei componenti del Comitato, automaticamente l'assemblea può validamente riunirsi in seconda convocazione, purché sia presente almeno un terzo dei componenti.
8. Per l'approvazione del Piano di Zona, del Bilancio Sociale e per la definizione della Rete dei Servizi Essenziali, la seconda convocazione deve avvenire almeno dopo 24 ore dalla prima ed è richiesta comunque la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
9. Le decisioni assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale. Il Comitato notificherà alla Regione le inadempienze degli Enti aderenti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **Articolo 9**

### ***Ordine dei lavori e dichiarazioni a verbale***

1. L'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ha luogo seguendo l'ordine indicato dal Presidente. Su proposta del Presidente o di ciascun componente, possono essere discussi argomenti non iscritti all'ordine del giorno qualora il Comitato, a maggioranza dei presenti, lo ritenga opportuno.
2. Al fine di illustrare compiutamente il proprio pensiero, rispetto all'argomento in trattazione, ciascun componente ha diritto che le proprie dichiarazioni o osservazioni siano inserite a verbale.

## **Articolo 10** ***Assistenza alle sedute***

1. Il Coordinatore d'Ambito e il rappresentante dell'Ente capofila titolare di poteri di gestione, assistono alle sedute con funzioni consultive e di assistenza tecnica. In caso di loro assenza o impedimento ne svolgono le funzioni rispettivamente un componente dello staff e dell'Ufficio di Piano nominato dagli stessi.
2. Per chiarimenti, specifiche azioni e interventi o pareri legali sui singoli argomenti in discussione, alle sedute possono essere chiamati dal Presidente, anche su richiesta dei Componenti o del Coordinatore d'Ambito, i Direttori Generali e i Segretari dei Comuni membri, i Funzionari di tali Enti, altri funzionari o esperti esterni alle amministrazioni sopra indicate.
3. Il Comitato, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, può costituire, per specifiche tematiche o approfondimenti, gruppi di lavoro interni, anche a carattere temporaneo che elaborano eventuali proposte da sottoporre all'approvazione del Comitato. Ciascun gruppo potrà avvalersi delle professionalità tecniche in campo sociale operanti nei Comuni dell'Ambito Territoriale.

## **Articolo 11** ***Verbale delle sedute***

1. Il Verbale delle sedute è costituito dal processo verbale e dalla raccolta delle deliberazioni adottate dal Comitato d'Ambito. Di ogni seduta è redatto apposito verbale da comunicare all'Ente capofila per la pubblicazione dell'atto. In ciascun processo verbale è indicato:
  - ?? luogo, data, ora di inizio e di termine della seduta;
  - ?? oggetto degli argomenti esaminati;
  - ?? nome del presidente, del segretario, dei componenti presenti e assenti alla seduta;
  - ?? esito della votazione, con riferimento a ciascuna proposta o argomento iscritto all'ordine del giorno, specificando per ognuno di essi i nominativi dei membri del Comitato che si sono eventualmente astenuti o hanno espresso voto contrario, nonché le eventuali motivazioni;
  - ?? decisioni di rinvio o ritiro, le dichiarazioni o osservazioni sulle determinazioni assunte;
  - ?? nome dei soggetti che hanno eventualmente assistito alla seduta.
2. Il processo verbale è sottoscritto come precisato precedentemente. Viene approvato dal Comitato nella seduta immediatamente successiva a quella a cui si riferisce.

## **Articolo 12** ***Iscrizione all'ordine del giorno e procedimenti***

1. Le proposte di deliberazione sono redatte a cura del Coordinatore d'Ambito. Le proposte di deliberazione, inserite nell'ordine del giorno del Comitato, saranno trasmesse ai

componenti del Comitato, anche tramite fax o posta elettronica, almeno un giorno prima della loro discussione.

### **Articolo 13** ***Deliberazioni del Comitato dei Sindaci***

1. Il Comitato può assumere deliberazioni anche in assenza di proposte di atto del Coordinatore d'Ambito, dei componenti del Comitato o dell'Ufficio di Piano, soprattutto con riferimento a quelle che non producono effetti verso l'esterno.
2. Il Comitato può altresì adottare deliberazioni diverse dalle proposte di atto presentate, mediante l'approvazione di appositi emendamenti o disponendo che le proposte di atto vengano modificate sulla base dell'indirizzo assunto in merito.
3. In caso di urgenza, il Comitato adotta la deliberazioni nel corso della stessa seduta e il Coordinatore viene incaricato della redazione definitiva, sulla base delle decisioni assunte, provvedendovi, di norma, entro i tre giorni successivi sulla base dell'estratto del processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.
4. Gli atti e documenti relativi alla fase istruttoria, quali proposte, pareri o quanto altro richiamato nella deliberazione, se non integrano il contenuto del dispositivo non sono allegati. La documentazione allegata è descritta nella parte dispositiva della proposta di deliberazione, con l'indicazione degli elementi necessari ad una esatta individuazione.

### **Articolo 14** ***Esecuzione delle Deliberazioni***

1. Le deliberazioni sono trasmesse nelle modalità sopra indicate, in copia, a tutti i Comuni dell'Ambito, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi comprese quelli aventi carattere programmatico o che comportano una spesa a carico del bilancio di ciascun Ente.
2. Qualora il Comitato d'Ambito decida che uno o più servizi sia gestito in forma associata, i Comuni membri dovranno adottare gli atti amministrativi conseguenti alla deliberazione adottata.
3. Le deliberazioni del Comitato d' Ambito vengono pubblicate all'Albo dell' Ente capofila per quindici giorni consecutivi. Possono essere dichiarate immediatamente eseguibili dal Comitato, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

### **Articolo 15** ***Norma transitoria***

1. Il Comune di San Benedetto del Tronto è individuato Ente capofila dell'Ambito 21. L'attività gestionale dell'Ambito, conseguentemente, è assicurata dall'apparato amministrativo dell'Ente, limitatamente agli aspetti amministrativi e di adozione degli atti con rilevanza esterna, con particolare riferimento a: attuazione di convenzioni o accordi di programma per la scelta dei contraenti, stipula e sottoscrizione di contratti, impegni di spesa.

### **Articolo 16** ***Efficacia***

1. Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Comune di San Benedetto del Tronto, comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 21, G.M. n. .... del ....., entra in vigore il \_\_\_\_\_